

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIZZINI, PELLEGRINO, DE PASCALIS, BASLINI, GIOLITTI, CROCCO,
MARTUSCELLI, GULLO, MATTEOTTI, IOTTI LEONILDE, VESPIGNANI,
CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROMANO, ROSSI PAOLO**

Presentata il 5 marzo 1966

Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 1962, ha approvato una risoluzione che auspica « un'azione di assistenza intergovernativa per lo sviluppo socio-economico e per la regolazione dell'andamento demografico ». Il 9 maggio 1965, l'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ha proclamato che tra i compiti fondamentali della O.M.S. vi è quello di aiutare i vari Paesi nelle attività di ricerca ed assistenza medica nel campo della regolazione delle nascite.

Queste deliberazioni di due supremi organismi mondiali — l'uno politico e l'altro sanitario — che il nostro Paese riconosce e promuove non possono però trovare collaborazione né applicazione alcuna da parte italiana perché vigono tuttora tra noi alcune leggi anacronistiche, ispirate all'ideologia imperialista del regime fascista, che vietano la diffusione di qualsiasi informazione nel campo anticoncezionale (e quindi ogni ricerca, ogni comunicazione scientifica, ogni propaganda ed ogni

pubblica assistenza per la regolazione delle nascite).

Tali leggi sono: l'articolo 553 del Codice penale ed alcune parti degli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 733, nonché del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.

Si chiede l'abrogazione di queste leggi in nome delle libertà civili, della pubblica igiene e moralità, e del benessere familiare e sociale che la Repubblica si propone di promuovere.

Le leggi abrogande ledono le nostre libertà civili.

Ciò emerge in primo luogo dalla loro stessa genesi. Le prime misure restrittive della propaganda anticoncezionale furono infatti introdotte *ex novo* nel nostro ordinamento legislativo dal regime fascista all'indomani del suo colpo di Stato istituzionale e vennero inse-

rite in quel primo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con cui, nel 1926, la dittatura mussoliniana soffocò le residue libertà democratiche del nostro Paese.

La relazione del ministro fascista Rocco, con cui veniva invocata l'intrusione dell'articolo 553 nel nostro Codice penale, sottolineava inoltre come tale articolo e le leggi similari mirassero a promuovere il « potenziamento della razza » e gli « obiettivi espansionistici » del regime fascista: insomma, quella politica razzista e bellicista che la Repubblica italiana esplicitamente ripudia nella sua Costituzione.

Appare inoltre evidente come l'articolo 553 del Codice penale e leggi similari violino diverse libertà garantite dalla Costituzione repubblicana, ed in particolare:

a) la libertà di parola, stampa e propaganda sancita dall'articolo 21. Dall'articolo 553 Codice penale e dalle altre leggi abrogate, il nostro sistema giuridico è messo nella condizione assurda di considerare la prolificità incontrollata come un valore superiore alla stessa divinità: tanto è vero che è pienamente lecito fare propaganda d'ateismo, ma non dei principi e dei metodi denatalisti;

b) la libertà di associazione, sancita dall'articolo 18 che dice testualmente: « I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ». Ora, mentre nessuna legge vieta in Italia ai singoli di usare e far conoscere privatamente i metodi per la regolazione delle nascite, l'organizzazione e l'attività di associazioni per la diffusione dei principi del *birth control* e dei mezzi per realizzarlo possono essere incriminate (ed in effetti lo sono state) in base alle leggi abrogate;

c) la libertà della scienza, sancita dagli articoli 9 e 33 che rispettivamente dichiarano: « La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica » e « L'arte e la scienza sono libere e libero n'è l'insegnamento ». Ora, vietando — come fanno — l'istruzione e l'informazione anticoncezionale « in qualsiasi forma ed anche sotto pretesto terapeutico e scientifico », gli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e il regio decreto-legge 31 maggio 1936, n. 561, impediscono apertamente la libertà dell'insegnamento, della ricerca e della comunicazione scientifica, nonché l'educazione igienica della popolazione.

È vero che la Corte costituzionale, cui i pretori di Lendinara e di Firenze avevano rimesso la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 553 del Codice penale e

delle leggi analoghe, ha sostenuto che tali leggi non dovrebbero interpretarsi come una indebita limitazione della libertà di propaganda nel campo dei problemi demografici, e tanto meno come un soffocamento della libertà di comunicazione scientifica, ma solo come un complesso di misure a tutela del buon costume. Ma è anche vero che la magistratura ordinaria notoriamente non si considera vincolata dalle interpretazioni della Corte costituzionale e che, quindi, le leggi abrogate continuano a costituire una gravissima ed inammissibile minaccia alle libertà essenziali dei nostri cittadini e dei nostri scienziati.

La prova di questa minaccia è già stata data: il 23 ottobre 1965 un tribunale italiano ha emesso una sentenza di condanna contro uno studioso di problemi demografici, « colpevole » di aver tenuto in un circolo culturale fiorentino una conferenza dal titolo « Danni sociali e sanitari della prolificità incontrollata ».

Nel dispositivo della sentenza il magistrato, dopo aver ribadito di non sentirsi affatto vincolato dall'interpretazione (quanto mai discutibile) data dalla Corte costituzionale alle leggi abrogate, dopo aver ricordato che a tutela del buon costume esistono vari altri articoli del Codice penale, e dopo aver riconosciuto come già aveva fatto lo stesso Ufficio politico della questura di Firenze) la natura rigorosamente scientifica (ed ineccepibile sul piano del buon costume) della conferenza incriminata, ha condannato lo studioso per la sua conferenza in favore della regolazione delle nascite, sottolineando che l'articolo 553 e le leggi analoghe, nella loro genesi storica, nel loro intento dichiarato, nella loro letteralità e nel loro spirito vogliono appunto impedire la propaganda di tale regolazione, in qualsiasi forma.

A questo proposito, anzi, è necessario che gli stessi cattolici ostili al progetto abrogatorio si rendano conto che anch'essi si espongono ai rigori di queste leggi fasciste, che non fanno discriminazione alcuna tra questo o quel metodo denatalista. Del resto, anche una rivista cattolica, *L'amico del clero*, ha riconosciuto due anni or sono l'incriminabilità del portavoce cattolici in base alle leggi abrogate, quando — come fanno da anni quotidianamente — propagandano i metodi denatalisti graditi alla Chiesa cattolica.

Le leggi abrogate nuocciono alla salute pubblica.

Il danno gravissimo che una sequela di gravidanze troppo ravvicinate e frequenti infligge alla salute della madre è stato ormai

universalmente riconosciuto dalle massime autorità mediche internazionali (dall'O.M.S. all'Ordine dei ginecologi francesi, dall'*American Medical Association* all'Ordine dei medici britannici, dal ministero nipponico della sanità all'Associazione dei medici svedesi, solo per fare qualche esempio). E le stesse autorità hanno sottolineato l'opportunità che ogni popolazione sia messa in grado di regolare la propria fecondità secondo i dettami dell'igiene. L'ignoranza dei moderni e sicuri metodi anticoncezionali imposta dalle leggi abrogande costituisce già per questa ragione una grave minaccia alla salute pubblica, e in particolare della madre.

Tali leggi danneggiano inoltre la salute della prole, privandola sia di un adeguato allattamento naturale, sia delle cure e dello affetto così necessari al suo migliore sviluppo psichico, e non di rado creando condizioni tali di miseria e di tensione nella famiglia super-prolifica da nuocere a tutta la formazione fisica e mentale dei figli.

Ma la conseguenza sanitaria forse più perniciosa delle leggi abrogande è che la popolazione italiana — costretta dall'ignoranza contraccettiva in cui la tengono tali leggi a concepire suo malgrado figli che non desidera e spesso non può allevare convenientemente — finisce per limitare la propria prolificità ricorrendo sistematicamente all'aborto procurato clandestino, effettuato in condizioni spesso rovinose per la salute fisica e psichica della donna. I calcoli più attendibili italiani e stranieri fanno ascendere a quasi un milione l'anno gli aborti procurati clandestini effettuati nel nostro Paese. Anche più terribile è il prezzo di sangue pagato dalle donne italiane per le condizioni di prolificità coatta in cui le tengono le leggi abrogande. Secondo calcoli condotti dal *Bollettino della Società francese di medicina legale*, è lecito affermare che in Italia ogni anno diverse migliaia di madri perdono la vita per manovre abortive errate o settiche.

L'abolizione dell'articolo 553 e delle leggi similari, quindi, non ha nulla a che fare con la legittimazione dell'aborto, ma — al contrario — mira a combattere la paurosa diffusione che l'aborto procurato e le sue conseguenze dolorose assumono nel nostro Paese per le condizioni artificiali d'ignoranza e arretratezza create dalle leggi abrogande.

Nella nostra Costituzione, l'articolo 32 assicura che la Repubblica tutela la salute dei cittadini, considerandola un loro diritto fondamentale. Le leggi abrogande, colpendo du-

ramente la pubblica salute, costituiscono una aperta violazione anche di tale disposto costituzionale.

Le leggi abrogande minano il benessere sociale e la pubblica moralità.

Si è preteso, anche recentemente, di presentare le leggi abrogande come un presidio della moralità pubblica. È vero il contrario.

In primo luogo, non va dimenticato che tutte le Chiese cristiane appoggiano ormai esplicitamente la regolazione delle nascite e la sua propaganda. Solo la Chiesa cattolica fa ancora qualche distinzione (che le leggi abrogande non fanno) tra certi metodi anticoncezionali ed altri, ma anch'essa approva e pubblicamente propaganda tale regolazione, in contrasto con lo spirito e la lettera delle leggi abrogande.

In secondo luogo, le leggi abrogande sono un grave fomite di immoralità: sia perché, come si è visto, provocano quasi un milione di aborti clandestini (cioè di veri e propri reati contro la persona), sia perché promuovono la diffusione di pratiche denataliste morbide, sia perché contribuiscono gravemente all'estensione della natalità illegittima, con il suo carico di sofferenza per milioni di innocenti.

Quanto al benessere familiare e sociale, ci sembra superfluo sottolineare quanto danno la prolificità incontrollata arrechi alla stabilità della famiglia, alla formazione professionale dei giovani ed alla loro collocazione, e quanto essa contribuisca a creare, specialmente in certe zone più prolifiche e meno sviluppate del Paese, il doloroso fenomeno dell'emigrazione a qualsiasi costo ed a qualsiasi condizione, anche la più umiliante per la dignità, anche la più rischiosa per l'incolumità dei nostri lavoratori.

Onorevoli Colleghi! Alcuni di noi, in passato, possono aver avuto delle perplessità circa la popolarità di un provvedimento abrogatorio. Ma se le ripetute inchieste Doxa degli scorsi anni, che hanno svelato l'appoggio della quasi totalità della popolazione alla regolazione delle nascite, se l'unanimità ormai totale della stampa nazionale nella condanna delle leggi stesse, non dovessero aver fugato gli ultimi dubbi, potrà essere illuminante quanto è accaduto in Francia durante la campagna per le elezioni presidenziali del 1965.

È bastato che un candidato dell'opposizione, Mitterand, promettesse l'abrogazione di certi divieti alla propaganda anticoncezionale introdotti dai militaristi francesi 40 anni

or sono, perché anche i portavoce del movimento gollista e del candidato cattolico centrista, Lecanuet, assicurassero che la stessa abrogazione era anche nei loro programmi: tale fu l'ondata di consensi che l'annuncio di Mitterand sollevò nell'opinione pubblica.

È tempo dunque che anche il nostro Paese si unisca a tutti i Paesi più progrediti del mondo (dalla Scandinavia agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna), eliminando una legislazione anacronistica, totalitaria, moralmente, socialmente e sanitariamente nociva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 553 del Codice penale e le parole « ad impedire la procreazione » degli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, sono abrogati.

ART. 2.

I pubblici servizi sanitari hanno il compito di fornire un'esauriente consulenza ed assistenza medica per la regolazione delle nascite.